

**INTRODUZIONE STORICA AL REGISTRO PUBBLICO  
GENERALE DELLE OPERE PROTETTE E AL RELATIVO  
BOLLETTINO**

(a cura di Marialaura Pulimanti)

## INDICE

Gli organi competenti in materia di diritto d'autore nel Regno di Sardegna Brevi cenni	pag. 1
Legge 25 giugno 1865, n. 2337, "Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno", entrata in vigore il 1° agosto 1865, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1867, n. 3596	pag. 2
Legge 10 agosto 1875, n. 2652, "Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno" e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 10 agosto 1875, n. 2680	pag. 4
Regio Decreto 19 dicembre 1880, n. 5826	pag. 6
Legge 18 maggio 1882 n. 756	pag. 7
Regio Decreto 19 settembre 1882 n. 1012 di approvazione del testo unico delle leggi sui diritti d'autore, e relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 19 settembre 1882 n. 1013	pag. 8
Regio Decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, "Disposizioni sul diritto di autore", convertito in legge con Legge 18 marzo 1926 n. 562, e relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 15 luglio 1926, n. 1369	pag. 10
Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"	pag. 15
Regolamento di esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369	pag. 20
Alcune fra le più rilevanti modifiche apportate alla Legge 22 aprile 1941, n. 633	pag. 24
Passaggi di competenza in materia di diritto d'autore all'interno della Pubblica Amministrazione	pag. 29

## ***Gli organi competenti in materia di diritto d'autore nel Regno di Sardegna***

### ***Brevi cenni***

Già prima del 1865, anno in cui fu emanata la prima legge unitaria italiana sul diritto d'autore, il Regno di Sardegna disponeva di un'ampia normativa. Il Galtieri ricorda che "l'organo dell'amministrazione centrale competente in materia era il Ministero dell'agricoltura e del commercio, in seno al quale operava un apposito «Ufficio della proprietà letteraria»."<sup>1</sup>

Nel 1860 il diritto sardo d'autore era stato esteso ai vari Stati dell'Italia settentrionale e centrale che avevano aderito alla Convenzione austro-sarda; successivamente era stato gradualmente esteso al Regno delle due Sicilie tramite una serie di leggi che dichiaravano in vigore le regie patenti del 28 febbraio 1826 e le Convenzioni internazionali con l'Austria, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Gran Bretagna.<sup>2</sup>

In particolare, le "regie patenti del 28 febbraio 1826, colle quali S.M., ordinava alcuni provvedimenti in materia di privilegi esclusivi" con l'art. 18 dichiaravano "esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e disegni, che si pubblicheranno ne' nostri Stati sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti veglianti in materia di stampe: ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascheduno delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e de' nostri Archivi di Corte."

---

<sup>1</sup> GALTIERI Gino, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella legislazione italiana e nelle convenzioni internazionali*, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizi informazioni e proprietà letteraria, 1980, p. 274.

<sup>2</sup> Cfr. <http://www.ubertazzi.it/it/storia/studi/ubertazzi.pdf>

***Legge 25 giugno 1865, n. 2337,<sup>3</sup> “Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno”, entrata in vigore il 1° agosto 1865, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1867, n. 3596.<sup>4</sup>***

Fra le leggi emanate nel 1865 a sancire l’unificazione amministrativa e legislativa del Regno d’Italia, di particolare rilevanza fu la Legge 25 giugno 1865, n. 2337 “Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno”, entrata in vigore il 1° agosto 1865 (ai sensi dell’art. 43), il cui regolamento di esecuzione fu approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1867, n. 3596.

La Legge 25 giugno 1865, n. 2337, si articolava in:

- CAPO I (artt.1-14): Diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno. Durata e modo del loro esercizio
- CAPO II (artt. 15-19): Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori e loro espropriazione per causa di pubblica utilità
- CAPO III (artt. 20-28): Modo di accertare la pubblicazione di un’opera e i diritti di autore
- CAPO IV (artt. 29-38): Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene
- CAPO V (artt. 39-43): Disposizioni generali e provvedimenti transitori

Il regolamento di esecuzione sopra citato, entrato in vigore il 1° luglio 1867 (art. 31), indica tra l’altro le modalità di deposito delle opere.

Ai sensi dell’art. 1 “il possesso dei diritti di autore sopra un’opera dell’ingegno ha per titolo legale il certificato di deposito [...]”, mentre l’art. 2 fissa una tassa di 10 lire “per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni”.

Per “guarentirsi” i diritti di autore è necessario presentare una dichiarazione in duplice originale ad uno degli uffici di Prefettura, formulata secondo il modulo allegato al regolamento (art. 4).

Ai fini del deposito si uniscono alla dichiarazione “due esemplari dell’opera cui si riferiscono i diritti di autore, o due copie fatte colla fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possano essere esse stesse depositate [...]” (art. 6). L’art. 11 attribuisce all’Ufficiale della Prefettura l’incarico di ricevere le dichiarazioni per i diritti di autore e di farne

---

<sup>3</sup> Consultata in D’AMMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d’Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004, pp. 1-14.

<sup>4</sup> Consultato in D’AMMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d’Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004, pp. 17-30.

“constare mediante certificato di deposito scritto sopra ambedue gli originali e a piedi dei medesimi.” Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il certificato di deposito è da redigere secondo il modulo allegato al regolamento e deve recare il numero d’ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura.

Ai sensi dell’art. 12, il suddetto certificato è dunque “portato sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna Prefettura”, nel quale si deve indicare l’opera presentata e l’avvenuto pagamento della tassa.

In conformità all’art. 13 “nei cinque giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione munita del certificato, e corredata da una copia dell’opera presentata e della ricevuta della tassa”, è trasmesso dalla Prefettura al Ministero di agricoltura, industria e commercio. “L’altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito”, è consegnato al dichiarante. Infine, l’altra copia dell’opera è “rimessa alla biblioteca principale del luogo”, che ne rilascia “ricevuta da trasmettersi al Ministero contemporaneamente all’invio della dichiarazione relativa”.

Ai sensi dell’art. 16 è possibile, per chi desideri “estrarre copia delle dichiarazioni, ed anche solo qualche notizia dai registri dei diritti di autore”, presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ne dà notizia in carta bollata a spese del richiedente.

Infine, il “riassunto delle dichiarazioni per diritti di autore fatte in tempo utile” è pubblicato nella “Gazzetta ufficiale del Regno nel trimestre successivo al termine stabilito per le presentazioni, cioè dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno [...]” (art. 18).

La suddetta legge fu successivamente modificata dalla **Legge 10 agosto 1875 n. 2652**, dalla **Legge 18 maggio 1882 n. 756** e dal **Regio Decreto 19 settembre 1882 n. 1012**.

***Legge 10 agosto 1875, n. 2652<sup>5</sup>, “Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno”, entrata in vigore il 12 settembre 1875, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 10 agosto 1875, n. 2680<sup>6</sup>.***

La legge si compone di 9 articoli.

Fra gli elementi di novità introdotti, l’art. 1 stabilisce che “l’autore di un’opera adatta a pubblico spettacolo, inedita o pubblicata per la stampa o per qualsivoglia altro mezzo, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione, purché siano state adempiute, sia rispetto alla pubblicazione, sia rispetto alla rappresentazione, quando questa abbia luogo prima della pubblicazione, le disposizioni del capo III della Legge 25 giugno 1865, n. 2337, salvo il disposto degli articoli seguenti.”

Difatti, l’art. 9 della legge, abroga l’art. 13 della Legge 25 giugno 1865, n. 2337, che sanciva: “Un’opera drammatica o una composizione musicale adatta a un pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell’autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purché coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo. [...]”.

Altra novità, ai sensi dell’art. 7 “[...] il Governo ad istanza degli interessati ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni,” deve dare “notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall’autorità giudiziaria, come pure quelli consentiti dalle parti o avvenuti per successione.”

Il Regio Decreto 13 febbraio 1867, n. 3596, è abrogato dal **Regio Decreto 10 agosto 1875, n. 2680** che approva il regolamento esecutivo sia della legge 25 giugno 1865, n. 2337, sia della legge 10 agosto 1875, n. 2652.

Il suddetto regolamento enumera 12 articoli introducendo alcuni elementi di novità per i criteri di deposito delle opere rispetto al precedente.

Ai sensi dell’art. 1 “chi intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della provincia, in duplice originale, una dichiarazione firmata da lui o da un suo speciale procuratore per

---

<sup>5</sup> Consultata in D’AMMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d’Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004, pp. 31-33.

<sup>6</sup> Consultato in D’AMMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d’Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004, pp. 35-43.

ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva.[...]”, mentre l’art. fissa una tassa di 10 lire “per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni [...]”.

Ai fini del deposito si uniscono alla dichiarazione “due esemplari dell’opera a cui si riferiscono i diritti di autore, o due copie fatte con la fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possono essere depositate [...]” (art. 3). L’art. 4 attribuisce all’Ufficiale della Prefettura l’incarico di ricevere le dichiarazioni per i diritti di autore e di farne “constare mediante certificato scritto sopra ambedue gli originali.” Il certificato di deposito è da redigere secondo il modulo allegato al regolamento e deve recare il numero d’ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura.

Ai sensi dell’art. 5, il suddetto certificato è dunque “contemporaneamente trascritto sopra apposito registro”. A norma dell’art. 6 la Prefettura è incaricata di inviare al Ministero dell’agricoltura, industria e commercio “un esemplare della dichiarazione, munito di certificato e corredato da una copia dell’opera presentata e della ricevuta della tassa” nei tre giorni successivi al deposito. Al dichiarante è consegnato “l’altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito.” L’altra copia dell’opera deve essere “rimessa alla biblioteca principale del capoluogo della provincia”, e qualora non esista biblioteca nel capoluogo della provincia, questa copia deve essere conservata nell’archivio della Prefettura.

Infine, ai sensi dell’art. 11 è possibile “aver copie, estratti o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti di autore [...]”.

## ***Regio Decreto 19 dicembre 1880, n. 5826***<sup>7</sup>

Successivamente, il Regolamento 10 agosto 1875 per l'applicazione delle Leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652, è abrogato dal **Regio Decreto 19 dicembre 1880, n. 5826**, entrato in vigore il 26 gennaio 1881.

Ai sensi dell'art. 1 del suddetto regolamento approvato con Regio Decreto 19 dicembre 1880, n. 5826, chi intende "riservarsi i diritti di autore" deve "presentare alla Prefettura della provincia una dichiarazione in duplice originale, firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva.[...]"

Per ciascuna dichiarazione si paga il diritto fisso di lire due, per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni. (art. 2).

A norma dell'art. 4, "l'Ufficiale della prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti d'autore", ne fa "constare mediante certificato scritto sopra gli ambedue originali". Il certificato è redatto secondo il modulo allegato al regolamento e porta "il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura".

Difatti, il suddetto certificato è trascritto sopra apposito registro, ai sensi dell'art. 5.

"Nei tre giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione, munito del certificato e corredato dalla copia dell'opera presentata, e del diritto fisso pagato a norma dell'art. 1 "è trasmesso dalla Prefettura al Ministero d'agricoltura, industria e commercio." (art. 6)

---

<sup>7</sup> Consultato in <http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc464.pdf>

## ***Legge 18 maggio 1882 n. 756<sup>8</sup>***

La suddetta legge, entrata in vigore l'11 giugno 1882, modifica la legge 10 agosto 1875 sui diritti di autore.

Si compone di due articoli.

Ai sensi dell'art. 1 è abrogato l'art. 2 della legge 10 agosto 1875, n. 2652, e sono stabilite le norme concernenti la rappresentazione o l'esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione coreografica e di una qualunque composizione musicale.

A norma dell'art. 2, è data facoltà al Governo di coordinare “in unico testo le leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652 e di provvedere con speciale regolamento alla loro esecuzione.”

---

<sup>8</sup> Consultata in D'AMMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d'Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004, p. 44.

***Regio Decreto 19 settembre 1882 n. 1012<sup>9</sup> di approvazione del testo unico delle leggi sui diritti d'autore, e relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 19 settembre 1882 n. 1013<sup>10</sup>***

Il suddetto R.D. n. 1012/1882 si compone di:

- CAPO I (artt.1-15): Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno; durata e modo del loro esercizio.
- CAPO II (artt. 16-20): Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori e loro espropriazione per causa di pubblica utilità
- CAPO III (artt. 21-31): Modo di accertare la pubblicazione di un'opera e i diritti di autore
- CAPO IV (artt. 32-43): Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene
- CAPO V (artt. 44-46): Disposizioni generali e provvedimenti transitori
- CAPO VI (artt. 47-48): Disposizioni transitorie relative alla Legge 25 giugno 1865, n. 2337.

Ai sensi dell'art. 1 del suddetto Regolamento di esecuzione di cui al R.D. n. 1013/1882, "chiunque intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della Provincia una dichiarazione in doppio originale, firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva.[...]".

L'art. 2 sancisce la possibilità per l'autore, o i suoi aventi causa, di un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione e di qualunque composizione musicale di proibire la rappresentazione e l'esecuzione del lavoro, che forma oggetto del suo diritto, a chiunque presenti e non rilasci alla Prefettura la prova scritta, comunque legalizzata, del suo consenso. Tale richiesta deve essere presentata tramite dichiarazione di cui all'art. 1 del regolamento o dichiarazione separata.

Per ciascuna dichiarazione è previsto il diritto fisso di lire due (art. 3).

A norma dell'art. 5, "l'Ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti d'autore, ne fa constare, mediante certificato scritto sopra ambedue gli originali". Il certificato, da redigersi secondo il modulo allegato al regolamento, porta "il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura".

---

<sup>9</sup> Consultato in D'AMMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d'Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004, pp. 45-58.

<sup>10</sup> Ibid, pp. 59-68.

Ai sensi dell'art. 6, il suddetto certificato deve essere trascritto sopra apposito registro.

“Nei tre giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato e corredato della copia dell'opera presentata e del diritto fisso pagato a norma dell'art. 3, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero d'agricoltura, industria e commercio [...]. Il Ministro trasmetterà ogni 15 giorni alle Prefetture del Regno un elenco delle dichiarazioni di cui all'art. 2; esse ne prenderanno nota in apposito registro e cureranno la rigorosa osservanza dell'art. 14 della legge”. (art. 7)

Ai sensi dell'art. 11 chi intende dare “pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d'autore, dovrà presentare alla Prefettura apposita istanza allegandovi, se trattasi di mutazioni ordinate dalla autorità giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostra come essa sia passata in giudicato; se trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui firme sieno regolarmente autenticate, e se si tratta di mutazioni avvenute per successione, un atto di notorietà da cui risulti il trasferimento; come pure, se la successione è testata copia autentica del testamento. [...] Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà essere fatta menzione nel registro di cui all'art. 6; l'invio di esse al Ministero dovrà aver luogo nel termine di tre giorni dalla presentazione.”

“Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese, per cura del governo, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.” (Art. 29 del Regio Decreto 19 settembre 1882, n. 1012)

***Regio Decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950<sup>11</sup>, “Disposizioni sul diritto di autore”, convertito in legge con Legge 18 marzo 1926 n. 562, e relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 15 luglio 1926, n. 1369<sup>12</sup>.***

L'art. 73 del Regio Decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, **abroga** le leggi 25 giugno 1865 n. 2337, 10 agosto 1875 n. 2652, 18 maggio 1882 n. 756 e il Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012.

Il suddetto decreto legge si compone di:

- CAPO I (artt.1-25): Oggetto e contenuto del diritto di autore<sup>13</sup>
- CAPO II (artt. 26-35): Durata del diritto di autore<sup>14</sup>
- CAPO III (artt. 36-57): Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. Trascrizione. Espropriazione per causa di pubblica utilità ed esecuzione forzata
  - SEZIONE I (artt. 36-50): Alienazione e trasmissione<sup>15</sup>
  - SEZIONE II (artt. 51-54): Trascrizione<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Consultato in D'AMASSA Giovanni - BELLANTONI Raimondo, *Codice di diritto di autore Vol. III Le leggi del Regno d'Italia*, Milano, Nyberg S.r.l., 2004 pp. 69-89.

<sup>12</sup> *Ibid*, pp. 91-101.

<sup>13</sup> Art. 1: “Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche.

Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d'arte grafici e plastici, i lavori d'arte applicata all'industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia.

Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d'ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.”

<sup>14</sup> Art. 26: “L'esercizio del diritto di autore incomincia con la prima esecuzione o rappresentazione o pubblicazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la morte di lui, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto. [...]”

<sup>15</sup> Art. 36: “I diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno si trasmettono in tutti i modi consentiti dalle leggi.”

Art. 37: “Debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

- 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno;
- 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, sopra i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno, diritti frazionari di godimento o diritti di garanzia e gli atti che li modificano;
- 3) gli atti di divisione, di società, di transazione e di rinuncia relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti.”

<sup>16</sup> Art. 51: “Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) gli atti indicati nell'art. 37, quando il trasferimento dei diritti spettanti all'autore è fatto per un tempo eccedente i cinque anni o per tempo indeterminato;
- 2) il precetto per la vendita forzata e la sentenza di vendita dei diritti spettanti all'autore;
- 3) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
- 4) le domande giudiziali tendenti all'annullamento o alla risoluzione di un atto per cui è richiesta la trascrizione a termini del numero 1, e le sentenze che le accolgono; le domande di rivendicazione e le sentenze che le accolgono.”

- SEZIONE III (artt. 55-57): Espropriazione per causa di pubblica utilità ed esecuzione forzata
- CAPO IV (artt. 58-60): Deposito delle opere e pubblicità dei registri<sup>17</sup>
- CAPO V (artt. 61-68): Sanzioni penali e misure cautelari
- CAPO VI (artt. 69-74): Disposizioni finali e transitorie<sup>18</sup>

Con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, è approvato il regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore<sup>19</sup> ed è **abrogato** il Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1013.

Il suddetto regolamento si compone di:

- CAPO I (artt.1-4): Oggetto e contenuto diritto
- CAPO II (artt. 5-11): Durata del diritto di autore
- CAPO III (artt. 12-13): Trascrizione

5) Art. 53: “La domanda di trascrizione deve essere presentata all’ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell’economia nazionale o ad una delle Prefetture o Sottoprefetture del Regno, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento. [...]”.

<sup>17</sup> Art. 58: “L’autore di un’opera dell’ingegno o i suoi aventi causa debbono depositare presso l’ufficio della proprietà intellettuale al Ministero dell’economia nazionale un esemplare dell’opera, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

L’omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all’autore dal presente decreto, né è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma dà luogo al pagamento di una ammenda non inferiore a lire 50 e al sequestro di uno o più esemplari dell’opera presso qualunque detentore.”

Art. 59: “L’ufficio della proprietà intellettuale dà pubblica notizia, nei modi stabiliti dal regolamento, delle opere depositate, delle concessioni e delle trascrizioni registrate e di quant’altro crede utile agli autori o al pubblico.”

Art. 60: “I registri che contengono le trascrizioni prescritte dall’art. 51 sono pubblici. Ognuno può ottenere informazioni, copie ed estratti dei detti registri, prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti che le riguardano, uniformandosi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e corrispondendo le tasse e i bolli ivi stabiliti.”

<sup>18</sup> Art. 69: “Il presente decreto si applica a tutte le opere che si pubblicano o rappresentano o eseguono per la prima volta nel Regno, ed altresì alle opere pubblicate o rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, a condizione di reciprocità.

Tuttavia, la durata dei diritti sulle opere pubblicate, rappresentate o eseguite all’estero non può eccedere quella stabilita dalla legge dello Stato dove l’opera fu pubblicata, rappresentata o eseguita, quando tale durata sia più breve di quella stabilita dal presente decreto.”

Art. 72: “L’ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero della economia nazionale vigilerà per l’osservanza delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, e all’uopo ha facoltà di richiedere ai privati ed agli enti interessati le notizie e gli atti che ritenga necessari al servizio.”

<sup>19</sup> Art. 74 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950: “Con successivo regio decreto saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto e sarà stabilito il giorno della sua entrata in vigore. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. [...]”

- CAPO IV (artt. 14-21): Deposito delle opere e pubblicità dei registri
- CAPO V (artt. 22-25): Disposizioni generali e transitorie

Ai sensi dell'art. 1, Capo I, “per le opere pubblicate o eseguite anonime o con pseudonimo, la dichiarazione di rivelazione del nome dell'autore, a mente del combinato disposto degli articoli 14 e 29, comma terzo, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge con la Legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere fatta all'Ufficio della Proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, dall'autore o da un suo procuratore speciale, accompagnata dalla presentazione di un esemplare dell'opera, o, se ciò non sia possibile, dalla indicazione degli elementi atti ad identificarla. Della dichiarazione è redatto verbale, di cui è data copia al dichiarante; e ne è inserita notizia nel **Bollettino dell'ufficio**. [...]”.

L'autore che intenda ritirare la propria opera dal commercio deve, fra l'altro, darne notizia all'ufficio della proprietà intellettuale tramite dichiarazione, verbale o scritta. Lo stesso ufficio ne dà notizia della suddetta dichiarazione nel relativo Bollettino (art. 2).

L'art. 3 del regolamento stabilisce i criteri per la riproduzione in antologie ad uso scolastico di brani di opere di autore, mentre a norma dell'art. 4 sono dettate le condizioni della richiesta per la proibizione della rappresentazione o dell'esecuzione di un'opera.

Per quanto riguarda la durata del diritto di autore, l'art. 5, Capo II, stabilisce che “agli effetti del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, la data della prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione in pubblico di un'opera può essere provata con qualunque mezzo.”

All'art. 12, Capo III, sono illustrati i criteri per la presentazione della domanda di trascrizione degli atti o delle sentenze enunciati nell'art. 51 del Regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950; ai sensi dell'art. 13, l'ufficio della proprietà intellettuale trascrive in apposito registro il contenuto della domanda di cui all'art. 12. È data notizia della trascrizione nel Bollettino dell'ufficio.

Gli articoli del Capo IV definiscono le modalità di deposito delle opere e la pubblicità dei registri. In particolare, a norma dell'art. 15 è stabilito il termine entro il quale deve essere effettuato il deposito delle opere (trenta giorni dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera); “[...] Il deposito si esegue mediante consegna o trasmissione di un esemplare dell'opera, direttamente, all'ufficio della proprietà intellettuale. L'ufficio ne dà immediatamente ricevuta con apposita attestazione scritta, che deve essere consegnata al depositante o inviata al trasmittente mediante lettera raccomandata. [...]”

Ai fini dell'accettazione al deposito, le opere stampate devono soddisfare i criteri enunciati all'art. 16<sup>20</sup>; per quanto riguarda le opere di pittura, di scultura o d'architettura, i lavori d'arte grafici o plastici e i lavori d'arte applicata all'industria, i disegni, i progetti di lavori d'ingegneria, le fotografie e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia si deve osservare quanto disposto all'art. 17<sup>21</sup>; alle opere cinematografiche è dedicato l'art. 18<sup>22</sup>; infine, l'art. 19 definisce i criteri di deposito per le opere o composizioni drammatiche, musicali, coreografiche o pantomimiche<sup>23</sup>.

Ai sensi dell'art. 20, “la notizia delle opere depositate e delle trascrizioni registrate è data dal Bollettino dell'ufficio della proprietà intellettuale, che è pubblicato periodicamente. In esso sono pure inseriti gli annunci e le notizie da pubblicarsi a norma del presente decreto, la indicazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, che siano cadute nel dominio pubblico, e di quelle espropriate a causa di pubblica utilità, nonché la nuova legislazione nazionale o straniera in materia di proprietà intellettuale, e ogni altra notizia o pubblicazione sulla stessa materia, che possa interessare gli autori o il pubblico.”

Il Capo IV si chiude con l'art. 21 a norma del quale “per ottenere copie od estratti dei registri delle trascrizioni, o certificati in relazione al contenuto di essi e per prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti relativi, occorre rivolgere istanza, in carta bollata, all'ufficio della proprietà intellettuale. [...]”.

---

<sup>20</sup> Art. 16: “L'esemplare da depositare, per le opere stampate, deve portare impressi sulla copertina o sul frontespizio, oltre il nome e cognome dell'autore e il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con un pseudonimo devono sempre portare impressa la indicazione della ditta editrice.

Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono, inoltre, essere impressi il nome e cognome dell'autore dell'opera originale, il titolo di questa e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.”

<sup>21</sup> Art. 17: “Per le opere di pittura, di scultura o d'architettura, per i lavori d'arte grafici o plastici e per i lavori d'arte applicata all'industria, si deve depositare un esemplare delle riproduzioni fotografiche, le quali, in una, o più tavole, colgano tutti i lati dell'opera in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.

Per i disegni, i progetti di lavori d'ingegneria, le fotografie e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia, si deposita un esemplare di essi.

Nell'ipotesi considerata nel primo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi il nome e cognome dell'autore o la menzione dell'anonimo, il titolo dell'opera e la data di prima pubblicazione, diffusione o esposizione di essa. In difetto, il deposito dell'esemplare deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, contenente le dette indicazioni e firmata dalla persona cui spetta l'obbligo del deposito o da un suo mandatario.

Qualora si tratti delle opere indicate nel secondo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi, in modo chiaro e indelebile, il nome e cognome dell'autore o, a seconda dei casi, la indicazione dello stabilimento di esecuzione, e la data di prima pubblicazione.”

<sup>22</sup> Art. 18: “Per le opere cinematografiche, debbono essere depositate tante fotografie o diapositive, quanti sono i quadri e le parti in cui l'opera si divide, in guisa che l'opera stessa ne resti individuata.

Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome della ditta autrice, il metraggio della pellicola, la data di prima proiezione e, possibilmente, il nome del direttore di scena e degli interpreti principali.”

<sup>23</sup> Art. 19: “Per le opere o composizioni drammatiche, musicali, coreografiche o pantomimiche, quando siano inedite o non siano poste in vendita, si deve depositare il manoscritto originale od una copia dichiarata conforme dall'autore. [...]”

Infine, il Capo V enuncia le disposizioni generali e transitorie. In particolare, ai sensi dell'art. 24 "l'ufficio della proprietà intellettuale, per l'esercizio delle attribuzioni domandategli dall'art. 72 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, cataloga e conserva le opere inviategli in deposito e quelle che per altri motivi gli siano trasmesse o esso richieda [...]."

Il regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, entrano in vigore il 10 settembre 1926, a norma dell'art. 25 dello stesso regolamento.

Successivamente, il Regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato da:

- Legge 23 febbraio 1928, n. 442. Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore.<sup>24</sup>

- Regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2298. Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei termini dei diritti di autore. Non risulta essere stato convertito in legge.<sup>25</sup>

- Legge 17 gennaio 1929, n. 20. Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.<sup>26</sup>

- Legge 6 gennaio 1931, n. 68. Modifica dell'articolo 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore quale risulta dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20.<sup>27</sup>

- Legge 1 marzo 1934 n. 478. Modificazioni al regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.<sup>28</sup>

- Legge 13 giugno 1935, n. 1216. Modificazione del secondo comma dell'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> <http://www.ubertazzi.it/it/codice/00indici/07Icrongenerale.pdf>

<sup>25</sup> Ibidem

<sup>26</sup> Ibidem

<sup>27</sup> Ibidem

<sup>28</sup> Ibidem

<sup>29</sup> Ibidem

***Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.***

Ai sensi dell’art. 205 della legge “sono abrogate la Legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R. Decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge. Sono altresì abrogate la Legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell’industria fonografica e la Legge 2 giugno 1939, n. 739, di conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.”

La Legge 22 aprile 1941, n. 633, si compone di:

TITOLO I – Disposizioni sul diritto di autore

- Capo I (artt. 1-5): Opere protette
- Capo II (artt. 6-11): Soggetti del diritto
- Capo III (artt. 12-32bis): Contenuto e durata del diritto di autore
  - Sezione I. (artt. 12-19): Protezione della utilizzazione economica dell’opera
  - Sezione II. (artt. 20-24): Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. (Diritto morale dell’autore)
  - Sezione III. (artt. 25-32): Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera
- Capo IV (artt. 33-64): Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere
  - Sezione I. (artt. 33-37): Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
  - Sezione II. (artt. 38-43): Opere collettive, riviste e giornali
  - Sezione III. (artt. 44-50): Opere cinematografiche
  - Sezione IV. (artt. 51-60): Opera radiodiffusa
  - Sezione V. (artt. 61-64): Opere registrate su apparecchi meccanici
- Capo V (artt. 65-71): Utilizzazioni libere

## TITOLO II – Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore

- Capo I (artt. 72-78): Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi
- Capo II (art. 79): Diritti relativi alla emissione radiofonica
- Capo III (artt. 80-85): Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori
- Capo IV (art. 86): Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
- Capo V (artt. 87-92): Diritti relativi alle fotografie
- Capo VI (artt. 93-98): Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
  - Sezione I (artt. 93-95): Diritti relativi alla corrispondenza epistolare
  - Sezione II (artt. 96-98): Diritti relativi al ritratto
- Capo VII (art. 99): Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
- Capo VIII (artt. 100-102): Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie – Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

## TITOLO III – Disposizioni comuni

- Capo I (artt. 103-106): Registri di pubblicità e deposito delle opere
- Capo II (artt. 107-155): Trasmissione dei diritti di utilizzazione
  - Sezione I. (artt. 107-114): Norme generali
  - Sezione II. (artt. 115-117): Trasmissione a causa di morte
  - Sezione III. (artt. 118-135): Contratto di edizione
  - Sezione IV. (artt. 136-141): Contratti di rappresentazione e di esecuzione
  - Sezione V. (artt. 142-143): Ritiro dell'opera dal commercio
  - Sezione VI. (artt. 144-155): Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative
- Capo III (artt. 156-174): Difese e sanzioni giudiziarie
  - Sezione I. (artt. 156-170): Difese e sanzioni civili
    - § 1. - (artt. 156-167): Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
    - § 2. - (artt. 168-170): Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
  - Sezione II. (artt. 171-174): Difese e sanzioni penali

## TITOLO IV – Diritto demaniale (artt. 175-179)

TITOLO V – Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore  
(artt. 180-184)

TITOLO VI – Sfera di applicazione della legge (artt. 185-189)

TITOLO VII – Comitato consultivo permanente per il diritto di autore (artt. 190-195)

TITOLO VIII – Disposizioni generali, transitorie e finali (artt. 196-206)

***Per la puntuale e approfondita consultazione della legge si rinvia al link Normativa di questo sito***

Ai sensi dell'art. 1 della legge sono protette dal diritto d'autore tutte "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". L'art. 2 elenca le opere protette. Sono altresì protette le opere collettive (art. 3), che riuniscono opere o parti di opere (giornali, riviste, enciclopedie, antologie, dizionari, ecc.) e che hanno carattere di creazione autonoma e non recano pregiudizio ai diritti di autore delle opere o parti di opere di cui sono composte. A norma dell'art. 4 sono altresì protette le opere di elaborazione ossia "le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."

L'art. 6 stabilisce che "il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale."

Tuttavia è possibile acquisire la titolarità a titolo derivativo, ossia acquistando il diritto nelle modalità e nelle forme stabilite dalla legge.

All'autore o a colui che acquista la titolarità dei diritti in via derivativa la legge attribuisce "un complesso di facoltà (o diritti), alcune di ordine patrimoniale, altre dirette alla protezione di interessi morali dell'autore in relazione all'opera da lui creata (diritti di personalità dell'autore)."<sup>30</sup>

A norma dell'art. 11 "alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni."

---

<sup>30</sup> FABIANI Mario, *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2004, p. 5.

Rientrano tra i diritti di “utilizzazione economica” il diritto di pubblicare l’opera (art. 12), il diritto di riproduzione (art. 13), il diritto di trascrizione (art. 14), il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione (art. 15), il diritto di diffusione (art. 16), il diritto di distribuzione a scopo di lucro dell’opera o di esemplari di essa (art. 17), il diritto di traduzione, modificazione, elaborazione e trasformazione, pubblicazione delle proprie opere in raccolta, introduzione di modificazioni nell’opera stessa (art. 18).

Ai sensi dell’articolo 25 “i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo<sup>31</sup> anno solare dopo la sua morte”. Come previsto dall’articolo 19, tali diritti sono fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio di tutti gli altri.

I diritti morali d’autore, invece, sono inalienabili e imprescrittibili e non vengono meno con la cessione dei diritti patrimoniali. In particolare, l’art. 20 stabilisce che “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni dalla sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.”

Nell’ambito dei diritti morali vi è anche la facoltà riconosciuta all’autore di pubblicare l’opera in forma anonima o pseudonima nonché di rivelare la propria identità e rivendicare la paternità dell’opera (art. 21).

All’autore è riconosciuto altresì il diritto di ritiro dell’opera dal commercio, disciplinato dagli artt. 142 e seguenti Capo II, Sezione V.

I diritti morali sono inalienabili (art. 22) e dopo la morte dell’autore possono essere esercitati dai più stretti congiunti, senza limiti di tempo (art. 23). Gli eredi dell’autore hanno altresì il diritto di pubblicare l’opera ma, in caso di opera inedita, la volontà degli eredi è subordinata alle disposizioni lasciate in merito dall’autore quando era ancora in vita (art. 24).

---

<sup>31</sup> L’art. 17 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, sostituisce la parola “cinquantesimo” con “settantesimo”, così modificando il termine della durata dei diritti di utilizzazione economica.

Il Capo I del Titolo III è dedicato ai registri di pubblicità e al deposito delle opere. In particolare, a norma dell'art. 103 “ è istituito presso il Ministero della cultura popolare<sup>32</sup> un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. L'ente italiano per il diritto di autore<sup>33</sup> cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata dal regolamento.”

Ai sensi dell'art. 104, “possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.”

Ai fini della tutela, “gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. [...]” (art. 105<sup>34</sup>).

Come disposto all'art. 106, “l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'articolo 188 di questa legge. L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. [...]”.

---

<sup>32</sup> A norma del D.L. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni del cessato Ministero della cultura popolare in materia di diritto d'autore alle quali si fa riferimento nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, i Decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 30 luglio 1999 trasferiscono le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

<sup>33</sup> Con decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, la denominazione è stata modificata in « Società Italiana degli Autori ed Editori» (S.I.A.E.).

<sup>34</sup> In merito al deposito delle fotografie, poiché la normativa al riguardo si riferiva esclusivamente a quella riservata alle fotografie di particolare valore artistico che fruivano di una protezione di durata quarantennale, oggi non esiste più obbligo di deposito delle fotografie ai fini della maggiore estensione della durata del diritto connesso sulle fotografie, in quanto il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, art. 5, ha abrogato i commi 2, 3 e 4 dell'art. 92, legge 22 aprile 1941, n. 633.

***Regolamento di esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369***

Con Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed è abrogato il Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

Il suddetto regolamento si compone di:

- CAPO I (artt.1-14): Disposizioni generali sull'esercizio di diritti regolati dalla legge
- CAPO II (artt. 15-29): Determinazione dei compensi e accertamenti tecnici
- CAPO III (artt. 30-43): Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere
- CAPO IV (artt. 44-48): Diritti sugli aumenti di valore
- CAPO V (artt. 49-56): Diritto demaniale
- CAPO VI (artt. 57-63): Regolamento degli intermediari
- CAPO VII (art. 64): Disposizioni penali
- CAPO VIII (artt. 65-67): Disposizioni transitorie

Limitatamente alla normativa riguardante la pubblicità in materia di diritto d'autore e gli adempimenti relativi al deposito delle opere si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 30 (art. 103 della legge), "Il registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103 della legge, è tenuto dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso il Ministero della cultura popolare<sup>35</sup>.

Il registro è composto di quattro parti.

La *prima parte* riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge.

---

<sup>35</sup> Vedi nota 32.

La *seconda parte* riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge.

La *terza parte* riguarda le opere straniere le quali, a' sensi dell'art. 188 della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane nello stato straniero.

La *quarta parte* contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, a' sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.

Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati. L'ufficio cura la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e per titoli di opere.”

L'art. 31 stabilisce che “il deposito delle opere, a' sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad eccezione di quelle contemplate nell'art. 32 di questo regolamento, con la presentazione all'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica di un esemplare dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale nei modi indicati nel successivo art. 34. L'ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell'articolo 103 della legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole nella relativa parte del registro, a' sensi dell'art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso l'eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.”

All'art. 32 sono indicate le opere, e le modalità di deposito delle stesse, che non rientrano fra quelle di cui dispone l'art. 31.

A norma dell'art. 33 “le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il nome e cognome dell'autore ed il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con un pseudonimo, devono sempre portare impressa la indicazione della impresa editrice. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.”

Per quanto riguarda le riviste e i giornali, le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura, le opere cinematografiche, i dischi fonografici o apparecchi analoghi, le opere di pubblico spettacolo e le opere musicali, all'art. 34 (art. 103 e seguenti della legge) sono indicati i campi della dichiarazione obbligatori ai fini del deposito. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

A norma dell'art. 35 (artt. 105 e 106 della legge) “i depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o dalla messa in commercio del prodotto. Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell'art. 106 della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell'opera. [...]”

L'art. 37 (artt. 103, 104, 105 e 106 della legge) stabilisce che “chi ha interesse a registrare nel registro pubblico generale un atto fra quelli indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata con firme autentiche, accompagnato da una copia dell'atto. Deve altresì presentare all'Ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni:

- 1) nome, cognome e domicilio del richiedente;
- 2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione;
- 3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme;
- 4) il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera, oggetto dell'atto.

L'ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella parte quarta del registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. L'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita registrazione con le indicazioni sopra accennate.”

Ai sensi dell'art. 39, “il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dall'E.I.D.A.<sup>36</sup> per gli effetti e con le modalità del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458. La registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di questo regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera cinematografica nel registro pubblico generale.”

Ai fini del deposito è possibile presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti, direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta o plico raccomandati (art. 40; artt. 103, 104, 105 e 106 della legge).

---

<sup>36</sup> Vedi nota all'art. 103 della Legge 633/41 (<sup>33</sup>).

L'art. 41 (artt. 103, 104, 105 e 106 della legge) definisce pubblici il registro pubblico generale, contemplato nell'art. 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati. “Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati. [...]”.

È istituito ai sensi dell'art. 42 il Bollettino dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nel quale è data notizia “delle opere depositate, nonché degli atti registrati a' sensi degli articoli 37 e 39 di questo regolamento. [...]”

A norma dell'art. 43 (artt. 153 e 154 della legge) “il registro tenuto dall'E.I.D.A.<sup>37</sup> a' sensi e per gli effetti delle norme contenute nella sezione sesta, capo secondo, titolo terzo della legge, nonché i documenti allegati, sono pubblici. A tale registro sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 di questo regolamento.”

---

<sup>37</sup> Vedi nota all'art. 103 della Legge 633/'41 (<sup>33</sup>).

## ***Alcune fra le più rilevanti modifiche apportate alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.***

La Legge 22 aprile 1941, n. 633, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, sono tutt'ora vigenti.

Sono di seguito riportate alcune fra le leggi e/o i decreti-legge che hanno apportato modifiche alla normativa suddetta rilevanti ai fini di questo studio.<sup>38</sup>

Con D.L.L.T. 20 luglio 1945, n. 433, la denominazione Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) è cambiata in Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

A norma del D.L. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni del cessato Ministero della cultura popolare in materia di diritto d'autore alle quali si fa riferimento nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 77 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 maggio 1976, n. 404: "I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al 1 co., quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione"<sup>39</sup>.

L'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, aggiunge alle opere protette ai sensi dell'art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo, purché non si tratti di semplice fotografia [...]".

---

<sup>38</sup> Cfr. BELLANI Valeria (a cura di), *Il diritto di autore. Le leggi sul diritto di autore. Aggiornamento a maggio 2007*. Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Anno LXXVIII, luglio-settembre 2007, supplemento al n. 3.

<sup>39</sup> V. UBERTAZZI Luigi Carlo (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4° edizione, CEDAM, 2007, p. 243.

*(Nella versione precedente)*

"I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati soltanto se sia stato effettuato il deposito presso il Ministero della Cultura Popolare, secondo le norme di regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la protezione".

Il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, art. 5, ha abrogato i commi 2, 3 e 4 dell'art. 92, legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'art. 20 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato con D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni dalla sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione *ed a ogni atto a danno* dell'opera stessa, che *possano* essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.”

L'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, aggiunge il secondo comma dell'art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, successivamente integrato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169: “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”

L'art. 2 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, aggiunge all'art. 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633:

- il comma 4: “Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.”
- il comma 7: “I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.”

L'art. 7 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, aggiunge il comma 3 all'art. 105 della Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa”.

Ai sensi dell'art. 17 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera è estesa sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore. (Art. 25 della Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'art. 22 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, aggiunge "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."

L'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n.68, abroga l'art. 77 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che nel testo originale prevedeva, al primo comma, il deposito di un esemplare del disco o di un apparecchio analogo.

L'art. 41.2 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n.68, abroga il comma 2 dell'art. 106<sup>40</sup> della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 21 maggio 2004, n. 128, «al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". »

La Legge 31 marzo 2005, n. 43, all'art. 3, comma 3-ter, dispone che «all'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".»

La Legge 31 marzo 2005, n. 43, all'art. 3, comma 3-quater, dispone che «all'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".»

---

<sup>40</sup> "L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo."

La Legge 31 marzo 2005, n. 43, all'art. 3, comma 3-quinquies, dispone che «all'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".»

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 è così sostituita la denominazione della Sezione VI, Capo II, Titolo III della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Sezione VI – Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti.

Gli artt. 2-13 del D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 sostituiscono gli artt. 144-155 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'art. 14 del D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 sostituisce l'art. 172 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'art. 15 del D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 aggiunge il comma d-ter) all'art. 182-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'art. 2 del D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275 sostituisce gli artt. 44, 45, 46, 47 e 48, del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275 è abrogato l'art. 43 del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 2008, n. 2 dopo il comma 1 dell'articolo 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il comma «*I*-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet*, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma»».

L'art. 28 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 aggiunge al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 78-ter il *Capo I*-ter “Diritti audiovisivi sportivi”, Art. 78-*quater* “Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.”

La Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 per il disposto dell'art. 5, comma 2-ter aggiunge al comma 1 dell'articolo 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 il seguente periodo: “Per i

sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso”.

La Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 per il disposto dell'art. 5, comma 2-quater aggiunge al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: “è determinato” le seguenti: “, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,” e dopo le parole: “e le attività culturali,” sono inserite le seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2008<sup>41</sup>”.

---

<sup>41</sup> Termine prorogato al 31 dicembre 2009 dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 39.

## ***Passaggi di competenza in materia di diritto d'autore all'interno della Pubblica Amministrazione***

All'interno dell'Amministrazione centrale del Regno di Sardegna l'ufficio competente in materia di diritti di autore fu l'Ufficio della proprietà letteraria, istituito in seno al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Con l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, il Ministero di agricoltura, industria e commercio conservò le competenze in materia di diritto d'autore, come sancito dalla Legge 25 giugno 1865, n. 2337,<sup>42</sup> esercitate in strutture che fanno capo al Segretariato Generale e al Sottosegretariato di Stato. Nel 1877 il suddetto Ministero fu soppresso con R.D. 26 dicembre 1877, n. 4220 e le competenze in materia di diritto d'autore furono temporaneamente esercitate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio fu ricostituito nel 1878 con L. 30 giugno 1878, n. 4449.<sup>43</sup>

Successivamente fu istituito all'interno del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Ufficio della Proprietà Intellettuale a cui furono demandate sia le competenze in materia letteraria e artistica, sia quelle in materia di proprietà industriale.

Con R.D. 22 giugno 1916, n. 755, le competenze del Ministero di agricoltura, industria e commercio furono suddivise fra due ministeri: Ministero di Agricoltura e Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro<sup>44</sup>, e l'Ufficio della Proprietà Intellettuale fu posto alle dipendenze di quest'ultimo.

Nel 1923 l'Ufficio della Proprietà Intellettuale passò al Ministero dell'Economia Nazionale - Ispettorato generale della proprietà intellettuale – costituitosi nello stesso anno e soppresso nel 1929. L'Ufficio della Proprietà Intellettuale passò, quindi, al Ministero delle Corporazioni – precedentemente istituito con R.D. 2 luglio 1926, n. 1131<sup>45</sup> - Direzione Generale dell'Industria e delle Miniere. Nel 1936 furono separate le competenze in materia di diritti d'autore da quelle dell'industria dei marchi di fabbrica; le attribuzioni in materia di diritto d'autore furono demandate al Ministero della Stampa e Propaganda, Ispettorato del teatro.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Cfr. GALTIERI Gino, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella legislazione italiana e nelle convenzioni internazionali*, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizi informazioni e proprietà letteraria, 1980.

<sup>43</sup> MELIS Guido (a cura di), *L'amministrazione centrale dall'Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti. III. I ministeri economici a cura di Linda Giuva e Maria Guercio*, Il Mulino, 1992, pp. 25-26.

<sup>44</sup> Ibid, p. 32.

<sup>45</sup> Ibid, p. 43.

<sup>46</sup> Cfr. FERRI Cristina, *Il fondo della proprietà letteraria presso l'Archivio Centrale dello Stato*, Rel. Prof.ssa Castracane Mombelli Mirella, Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Scuola Speciale Archivistica e Bibliotecaria, A.A. 1997-1998.

Nel 1937 l'organo di competenza continuò ad essere il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il teatro.

Dal 1938 al 1942 le attribuzioni in materia di diritto d'autore furono esercitate dal Ministero della cultura popolare, Direzione generale per il teatro.

Con la nascita della Repubblica, fu istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica, che sarà competente in materia di diritti d'autore dal 1946 al 1999.

Negli anni l'Ufficio fa capo a diverse sezioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Dal 1947 al 1948: Servizi Stampa Spettacolo e Turismo.

Dal 1949 al 1956: Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà Letteraria.

Dal 1957 al 1967: Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà Intellettuale.

Dal 1968 al 1978: Servizi Informazioni e Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica.

Dal 1979 al primo trimestre del 1987: Direzione Generale delle Informazioni dell'Editoria e della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica.

Dal secondo trimestre del 1987 al primo trimestre del 1999: Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

Come previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, e dall'art. 10 del decreto legislativo n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 30 luglio 1999 le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali sono trasferite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I suddetti decreti legislativi furono adottati in attuazione dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

All'interno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Ufficio per il diritto d'autore è stato incardinato:

- dal 2001 al 31 luglio 2004, presso il Segretariato Generale, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441;

- dal 1 agosto 2004 al 31 dicembre 2007, presso il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport (Servizio II), ai sensi del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 e del D.M. 24 settembre 2004.

- dal 1° gennaio 2008 al 1° luglio 2009, presso la Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, (come Servizio IV, per il disposto del D.M. 28 febbraio 2008).

Attualmente l'Ufficio per il Diritto d'autore è incardinato presso la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91. L'Ufficio è divenuto Servizio III – Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E., ai sensi del D.M. 20 luglio 2009.